

Omologazione risultati gare del 19/10/2019 - 1° giornata di ANDATA - 1° Fase  
 ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	-IM EXCHANGE VIADANA 1970	34 - 17	( 4- 2)	Sig. TOMO' E.
<i>(Vedi Istanza presentata dalla Rugby Viadana 1970)</i>				

Omologazione risultati gare del 26/10/2019 - 2° giornata di ANDATA - 1° Fase  
 ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL-KAWASAKI RUGBY CALVISANO		23 - 27	( 2- 4)	Sig. TOMO' E.
HBS RUGBY COLORNO 1975	-MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL	21 - 31	( 3- 4)	Sig. PIARDI A.
<i>(Posticipata al 27/10/2019)</i>				
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD-RUGBY PETRARCA SRL S.D.		19 - 40	( 3- 6)	Sig. LIPERINI M.
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	-G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	15 - 14	( 0- 1)	Sig. MITREA M.
<i>(Posticipata al 27/10/2019)</i>				
LAFERT R. SAN DONA'	-VALORUGBY EMILIA SSD ARL	20 - 19	( 2- 3)	Sig. SCHIPANI V.
<i>(Posticipata al 27/10/2019)</i>				
* IM EXCHANGE VIADANA 1970	-ASD RUGBY LYONS	31 - 22	( 4- 3)	Sig. BOTTINO M.
<i>(Posticipata al 27/10/2019)</i>				

\* Il G.S. in pendenza dell'istanza ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla Società ASD Rugby Lyons in relazione a presunti illeciti tecnici avvenuti durante la partita e non rilevati dal direttore di gara sig. Manuel Bottino nei confronti di due giocatori della ASD Rugby Lyons; verificato che l'istanza riguarda esclusivamente "illeciti tecnici", omologa la gara con il risultato conseguito sul campo e si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari sugli "illeciti tecnici" oggetto dell'istanza, all'esito dell'istruttoria tutt'ora pendente, con esclusione dei provvedimenti adottati dall'arbitro.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	10	2	2	0	0	13	85	38	47	0	2
KAWASAKI RUGBY CALVISANO	10	2	2	0	0	10	70	33	37	0	2
MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL	10	2	2	0	0	9	69	37	32	0	2
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	9	2	2	0	0	7	60	28	32	0	2
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	6	2	1	0	1	7	53	37	16	0	2
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	6	2	1	0	1	5	40	34	6	0	2
LAFERT R. SAN DONA'	5	2	1	0	1	5	39	45	-6	0	2
IM EXCHANGE VIADANA 1970	5	2	1	0	1	6	48	56	-8	0	2
RUGBY CLUB I MEDICEI SSD A RL	1	2	0	0	2	5	42	72	-30	0	2
ASD RUGBY LYONS	0	2	0	0	2	5	36	76	-40	0	2
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	0	2	0	0	2	4	35	78	-43	0	2
HBS RUGBY COLORNO 1975	0	2	0	0	2	4	31	74	-43	0	2

**DECISIONE SU ISTANZA DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 IN DATA 21 OTTOBRE 2019**

**Il Giudice Sportivo,**

vista l'istanza presentata al signor Emanuele TOMO', direttore di gara della partita del Campionato Nazionale PERONI TOP 12 Valorugby Emilia - Rugby Viadana 1970, del 19 ottobre 2019, dalla società Rugby Viadana 1970, nella persona del suo rappresentante il signor Giulio ARLETTI.

Assegnati i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del regolamento di Giustizia FIR ed acquisite al fascicolo d'ufficio le memorie integrative delle società Rugby Viadana 1970 e Valorugby Emilia, dichiara completata la fase dell'istruttoria.

L'istanza trae origine dalla doglienza contenuta in un ricorso presentato a fine gara al direttore di gara signor Emanuele TOMO', con il quale veniva informata la terna arbitrale che il campo **Migliaretto** non presentava una misurazione regolare. Invero veniva sostenuto che dopo una attenta misurazione la linea dei 5 metri era posta a metri 4,60 e quella dei 15 metri a metri 13,90. Tale differenza di misure testuale "...ha sicuramente condizionato il gioco delle rimesse laterali".

L'istante nella sua memoria ex art. 59 Regolamento di Giustizia specifica come l'irregolarità non sia stata casuale ma voluta e che le distanze non rispettate avrebbero penalizzato le fasi di gioco allenate in modo diverso, condizionando le strategie e le soluzioni di gioco a lungo preparate. Da ultimo specifica che sarebbe stata infranta la Regola 1 - Regolamento di gioco e che si sarebbe consumata una grave violazione dello spirito del gioco e di quel dovere di correttezza che rappresenta l'anima del rugby, danneggiando il gioco della squadra ospitata. Concludeva la società Viadana Rugby 1970 che, a loro avviso, non si potesse lasciare testuale...."passare un precedente da quale deriverebbe l'esplicita possibilità per ogni squadra ospitante di tracciare le linee del campo come più gli aggrada ed è confacente al proprio gioco".

**Segue**

**Segue DECISIONE SU ISTANZA DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 IN DATA 21 OTTOBRE 2019**

Replicava con una lunga ed articolata memoria la società Valorugby Emilia la quale sotto un profilo fattuale contestava come l'istanza fosse da considerarsi generica nella parte in cui contestava la segnatura del campo senza indicare quali fossero le linee tratteggiate e, comunque, che l'istanza/ricorso fosse stata presentata alle ore 18.21 ovvero a distanza di 2 ore e 21 minuti dall'inizio della gara. Aggiungeva che l'istanza aveva ad oggetto un terreno di gioco diverso da quello dove realmente è stata giocata la gara (Migliaretto è il terreno di gioco della società Rugby Mantova) e che nell'istanza non veniva fornito alcun elemento utile a comprovare l'affermazione circa le asserite irregolarità della segnatura delle linee dei 5 metri e dei 15 metri. L'istanza non conteneva alcuna menzione del coinvolgimento del team arbitrale e della società Valorugby e soprattutto che l'istanza presentata dalla società Viadana Rugby 1970 risulterebbe erronea poiché non preceduta prima dell'inizio della partita da formale informativa all'arbitro di obiezione sulle dimensioni del terreno di gioco, sia pretestuosa perché denoterebbe ignoranza delle previsioni del regolamento di gioco, sia lacunosa perché non verrebbe in alcun modo rappresentato né il supporto probatorio delle affermazioni svolte né quale danno possa essere derivato dalla supposta errata marcatura delle linee tratteggiate dei 5 e 15 metri, e soprattutto perché l'istanza sia da considerarsi contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia.

Per le suesposte contestazioni la società Valorugby Emilia chiedeva che il Giudice Sportivo volesse dichiarare improcedibile l'istanza, omologare la stessa con il risultato conseguito sul campo e in via riconvenzionale disporsi a carico della società Viadana Rugby 1970 l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura prevista dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia da devolversi alla resistente con espresso impegno a disporre a fini di beneficenza e contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale per le notizie pubblicate sul quotidiano La Voce di Mantova del 25 ottobre 2019.

L'istanza è da dichiararsi improcedibile.

L'istante ha l'onere di indicare sia l'oggetto della sua richiesta, le ragioni su cui si fonda e gli eventuali mezzi di prova. Il Regolamento di Giustizia concede la possibilità di chiarire, aggiungere e specificare l'oggetto dell'istanza ed i provvedimenti da adottare con la memoria ex art 59 che le parti interessate possono depositare entro 2 (due) giorni dalla decisione.

Orbene l'istante nel ricorso proposto al direttore di gara non specifica quali sarebbero le norme e le disposizioni regolamentari violate.

Nella memoria depositata solo nel punto c) richiama la Regola 1 (Il Terreno) legando tale normativa alla violazione dello spirito del gioco e del dovere di correttezza che a parere del Giudice Sportivo non sono attinenti all'istanza, avendo specificatamente indicato come le diverse misure del terreno di gioco abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Mancano inoltre elementi utili per capire quali sarebbero i provvedimenti sanzionatori da adottare. In altri termini l'istante non indica se la gara deve essere omologata con il risultato conseguito sul campo, oppure se il Giudice Sportivo debba omologare la stessa con altro risultato ad esempio 0-20 oppure se la stessa debba essere da riprogrammare.

Anche nel Processo Sportivo esiste il limite di corrispondenza tra chiesto e pronunciato motivo per il quale il Giudice Sportivo deve pronunciare su tutta la domanda proposta dall'istante/ricorrente e non oltre i limiti di essa, non potendo pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Giova precisare come la lacuna riscontrata non sia stata colmata neanche con la memoria integrativa, con la logica conseguenza che punto non si è formato alcun valido contraddittorio. Appare congruo dedurre che la società Ruby Viadana 1970 abbia voluto con il ricorso solo evidenziare la diversità delle misure ma non chiedere altri provvedimenti se non quello della semplice doglianza.

Quanto esposto è stato perfettamente rappresentato dalla società Valorugby Emilia che nelle sue richieste conclusionali evidenzia come l'istanza debba essere tacciata di improcedibilità per assoluta genericità e contraddittorietà negli elementi costitutivi dell'istanza stessa previsti dall'art. 57 e seguenti del codice di rito.

L'improcedibilità dell'istanza impedisce di fatto al Giudice Sportivo di entrare nel merito delle ulteriori richieste del ValoRugby Emilia, compresa quella svolta a sostegno della spiegata domanda riconvenzionale.

Per questi motivi,

**Il Giudice Sportivo,**

visti gli artt. 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia FIR nonché l'art. 1 delle Regole di Gioco (terreno di gioco), **dichiara improcedibile** l'istanza proposta dalla società Viadana Rugby 1970 per genericità e carenza dei requisiti previsti dall'art. 57 del regolamento di Giustizia. Omologa il risultato della gara del Campionato Nazionale PERONI TOP 12 ValoRugby Emilia – Rugby Viadana 1970 del 19 ottobre 2019, disputata sul campo Mirabello con il punteggio di 34 – 17 (4 – 2) in favore della società ValoRugby Emilia; stante la soccombenza onera la società Viadana Rugby 1970 al versamento del contributo per accesso alla giustizia di Euro 150,00= (centocinquanta).

Rimette il documento contrassegnato con il n. 3 del fascicolo di parte della società Valorugby Emilia (articolo pubblicato su La Voce di Mantova in data 25 ottobre 2019, alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di rito.

**Roma, 31 Ottobre 2019**

**SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**

**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- **BONIFAZI ALBERTO**, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 17° del 1°tempo
- **CICCHINELLI GABRIELE**, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- **FERRO MATTEO**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 15° del 1°tempo
- **FORCUCCI ALESSANDRO**, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 7° del 1°tempo
- **GALETTO DIEGO SEBASTIAN**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 27° del 1°tempo
- **MASSELLI LORENZO ROBIN**, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- **SINGH PARDEEP**, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso temporaneamente al 3° del 2°tempo

**Il Segretario**  
**(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**(Avv. Marco Cordelli)**